

R.G n. 1251/2006

1

318



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione terza Civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Giuseppe	SILVESTRE	Presidente
Dott. Leonardo	TANTULLI	Consigliere relatore
Dott.ssa Patrizia	PUCCINI	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con citazione notificata in data 25.05.2006

da:

[Redacted]

col Proc. dom.in Venezia – Mestre Avv. Gianni Solinas
per mandato in calce all'atto di citazione in appello

appellante

contro:

[Redacted] e
[Redacted]

Col Proc. dom. in Venezia avv. Paolo Polato
per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

appellati

Oggetto: riforma della sentenza 16.02 – 13.03.2006 del Tribunale di Venezia.

In punto: nullità contratto

Causa decisa il 24.10.2011

SENT. N.	318/12
DEP. MINUTA	
N.	1251/2006
DEPOSITATA IL	3 FEB
N.	607 CF
N.	356
OGGETTO:	NULLITÀ CONTRATTO

- Il Procuratore dell'appellante ha concluso:

In riforma della sentenza n.635 del 13.3.2006 per le specifiche censure indicate nel presente atto.

Nel merito in via principale: a) rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa del presente atto, tutte le domande avanzate da [redacted] e [redacted] in quanto infondate in fatto e diritto; b) rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1225 c.c., le domande avanzate da [redacted] e [redacted] c) rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. n° comma, le domande avanzate da [redacted] e [redacted] o, comunque, limitare il risarcimento ai sensi del 1° comma dell'art. 1227 c.c.; d) per l'effetto di quanto sopra condannarsi [redacted] e [redacted] alla restituzione dell'importo di euro 37.654,00 oltre interessi dalla data dell'effettivo incasso al saldo;

Nel merito in via subordinata: e) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità formulata dai signori [redacted] e [redacted] confermare che i titoli appartengono, quindi, a [redacted] e confermare la condanna gli attori a consegnare i titoli alla banca ed a restituire alla banca stessa il controvalore delle cedole incassate maggiorate di interessi legali dal giorno di ogni singolo incasso al dì del pagamento; f) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attore a accertare il reale danno subito dagli attori dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia il valore residuo degli strumenti finanziari acquistati nel corso del rapporto con la banca dagli attori nonché l'effettivo lucro conseguito dal medesimo nel corso del rapporto stesso con necessario confronto tra tale risultato e quello che il cliente avrebbe ricavato lasciando le disponibilità nel conto corrente tenendo sempre in considerazione il flusso cedolare percepito. In ogni caso condannare [redacted] e [redacted] residenti in [redacted] a pagare in solido tra loro, gli onorari, le spese ed i diritti di causa di entrambi i giudizi oltre accessori di legge.

- Il Procuratore degli appellati ha concluso: nel merito: confermarsi la sentenza impugnata emessa da Tribunale di Venezia n° 635/2006 e respingersi ogni avversa



dichiararsi l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità degli ordini di acquisto delle obbligazioni "ARGENTINA 11 % 96/06 USD" per un valore nominale di \$ 42.000,00, pari ad euro 41.608,90 asseritamente acquistate in data 20/06/2000, nonché dell'ordine di acquisto di titoli ARGENTINA 11% 96/06 USD asseritamente occorso in data 03/11/2000 per un valore nominale di \$ 2000,00, pari ad euro 2.080,85, tutti operati sul deposito titoli 6015 152469 regolamentato sul conto corrente 6015 740 612150, e meglio descritti ed individuati in narrativa, per un importo complessivo di \$ 84.000,00 pari ad euro 43.689,75, attesa la grave violazione della normativa speciale in materia di intermediazione finanziaria e in particolare dell'art. 23 del d.lgs. 58/1998. (T.U.F.), nonché degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le causali esposte in narrativa; 3. Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, a favore degli attori per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, alla restituzione di quanto addebitato dalla convenuta per i presunti acquisti dei titoli sopra indicati comprensivi di ogni onere accessorio e quantificabili in euro 43.689,75, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;

B. IN SUBORDINE

1. accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al T.D. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 43.689,75 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.

C. IN OGNI CASO Spese ed onorari di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.

Fatto e diritto

Con sentenza in data 16.2 - 13.3.2006 il Tribunale di Venezia dichiarava nulli gli ordini impartiti dagli attori [redacted] e [redacted], alla convenuta [redacted] [redacted] in data 20.6 e 3.11.2000 per l'acquisto di obbligazioni "Argentina 11% 96/06 USD" per l'importo complessivo di \$ 44.000,00; condannava

e possedevano, nel dossier titoli, azioni (doc.1), obbligazioni in divisa (doc. 4), obbligazioni emesse da Corporate (Philip Morris, Parmalat) persino in divisa (doc. 5), diritti su azioni (doc. 5) e fondi comuni di investimento (doc. 6), non anche titoli di Stato Italiano ed avevano espressamente richiesto di acquistare obbligazioni Argentina, da essi in precedenza acquistate presso altro istituto di credito (doc. 8), non potevano essere definiti risparmiatori dal profilo di basso rischio, l'appellante censura, con articolati motivi, la valutazione di inadeguatezza degli acquisti in oggetto rispetto al profilo di rischio degli appellati e la desumibilità della nullità degli stessi acquisti dalla disposizione dell'art. 29 del regolamento, in mancanza di espressa previsione in tal senso.

In particolare, sotto il primo profilo, l'appellante si duole che il profilo di rischio degli appellati sia stato delineato senza valorizzare investimenti sicuramente speculativi, quali le obbligazioni Corporate in divisa estera (in particolare Philip Morris) o in divisa nazionale (Parmalat), nonché l'acquisto di obbligazioni "Argentina" presso un diverso istituto di credito, siccome da essa sostenuto già nella comparsa di costituzione, senza contestazione da parte degli attori agli effetti di cui all'art. 10, 3c. D. lgs. 5/2003.

Rileva, quindi, che l'investimento in titoli argentini per euro 42.000,00 non è stato adeguatamente valutato dal primo giudice in relazione alla corretta percentuale del 10% dei titoli presenti nel portafoglio degli appellati presso ██████████ per un valore superiore ad euro 400.000,00, nonché in relazione al rating (BB o B1), esente da rischio di insolvenza, attribuito alle obbligazioni in oggetto dalle maggiori due agenzie internazionali a tutto l'anno 2000.

Sotto il secondo profilo ribadisce che in mancanza di esplicita sanzione di nullità dei singoli ordini di acquisto per mancanza della forma prescritta per essi dall'art. 29 del regolamento la statuizione del primo giudice integrava violazione di legge.

Le doglianze sono prive di fondamento.

Innanzitutto il profilo di rischio degli appellati, pur nel contesto di rifiuto degli stessi di fornire le necessarie informazioni, è stato correttamente valutato dal primo giudice sulla scorta dei titoli dagli stessi posseduti alla data dell'ultimo estratto conto in data 31.3.2000, immediatamente precedente l'acquisto in data 20.6.2000, relativi ad obbligazioni BEI al tasso del 5,5% per il corrispondente importo di euro 60.784,93 e ad azioni Enel per il risibile importo di euro 2.323,50, denotanti una propensione alla conservazione del capitale, certamente non elisa dalla valuta delle obbligazioni BEI,

in dollari USA, essendo quest'ultima una moneta forte incompatibile con propositi speculativi di rischio, nonché in relazione allo scarso significato degli investimenti in obbligazioni Philip Morris per circa euro 28.800,00 in data 20.6.2000 e in obbligazioni Parmalat per circa euro 17.900,00 in data 27.6.2000, per la relativa modestia degli importi e per la mancata prova di indici di rischio, quali il tasso di interesse per entrambi gli investimenti, in epoca lontana per il secondo alla situazione di default.

In particolare non è stato provato il dedotto possesso da parte degli appellati di titoli per importo superiore ad euro 400.000,00, né può ritenersi dagli stessi implicitamente riconosciuta la circostanza esposta dall'appellante già nella comparsa di costituzione, relativa al precedente acquisto di obbligazioni argentine presso altro istituto di credito, rivelato dal doc. 8 prodotto dall'appellante nel [REDACTED] [REDACTED] attesa la stessa contestazione dell'ordine da parte degli attori appellati, mentre la mancanza di prova della data d'acquisto di obbligazioni argentine trasferite presso Carive nell'anno successivo (doc. 8 appellante) non consente di ritenere provata da tale documento la stessa circostanza.

La misura del tasso (11%) dei titoli in oggetto costituisce sicuro e obiettivo parametro di valutazione del rischio connesso all'operazione di acquisto, siccome già evidenziato dal primo giudice, in linea con il dettato della lettera 1.3 del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in relazione al tasso dell'investimento in BEI o a quello offerto all'epoca dai titoli di Stato Italiano e lo stesso non è certamente smentibile da saggi o da valutazioni di agenzie di rating, soggettivamente legati ai rispettivi autori.

In definitiva non può non condividersi la valutazione del primo giudice sulla inadeguatezza delle operazioni in oggetto.

La nullità delle stesse va riaffermata, avendo condivisibilmente evidenziato il primo giudice che in relazione agli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.), che il T.U.F. e il relativo regolamento di attuazione mirano a realizzare e identificabili non solo nella tutela dei risparmiatori uti singuli, ma anche in generale del risparmio come elemento di valore dell'economia nazionale, le norme dagli stessi poste sono imperative a norma dell'art. 1418, 1 c. cod. civ.; onde laddove tali norme prescrivano requisiti di validità della fattispecie negoziale, in quanto attinenti alla struttura o al contenuto del contratto, come appunto l'art. 29 del

richiamato regolamento in relazione alla forma degli ordini di operazioni finanziarie inadeguate, la violazione delle stesse dà luogo alla nullità del contratto.

Per le esposte considerazioni l'appello va rigettato, siccome infondato, restando assorbite le domande e le eccezioni riproposte dagli appellati.

Le ragioni, relative alla sostanziale novità della questione e ai contrasti giurisprudenziali, non elise dalla sentenza impugnata, consentono di compensare anche le spese del grado

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, rigetta l'appello proposto, con citazione notificata il 25.5.2006, dalla [redacted] nei confronti di [redacted] avverso la sentenza in data 16.2-13.3.2006 del Tribunale di Venezia; compensa interamente tra le parti le spese del grado.

Venezia 24.10.2011

Luigi
Il consigliere est.
(dott. Leonardo Tantulli)

Il presidente
(dott. Giuseppe Silvestre)

Carla Greco
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

Dep... 13 FEB. 2012

Carla Greco
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

Inviare comunicazioni
in via telematica
oggi... 13 FEB. 2012

Carla Greco
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carla Greco

RILASCIATA PER USO
RICORSO CASSAZIONE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venezia 29 MAR 2012
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA